


## Regole attuali

Quando scatta la non punibilità

● Secondo la Cassazione la difesa è legittima anche quando la vittima ha solo ragionevolmente ritenuto di trovarsi di fronte a una aggressione e poi questa si è rivelata inesistente

● La riforma 2006 ha reso «automatica» (cioè non sottoposta alla discrezionalità del giudice) la proporzionalità fra difesa e offesa per chi difende, nel luogo dove vive o lavora, l'incolumità o i beni. Con alcuni limiti: detenzione legittima delle armi, pericolo di aggressione e assenza di desistenza nel caso in cui l'offesa riguardi solo i beni



**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**  
Come l'attuale normativa è stata applicata e interpretata dai giudici di merito e legittimità: la mappa dei principi e degli orientamenti emersi in questi anni in tema di legittima difesa domiciliare su [www.quotidiano.deldiritto.it](http://www.quotidiano.deldiritto.it)  
[www.quotidiano.deldiritto.it](http://www.quotidiano.deldiritto.it)  
[ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com)

## I temi caldi della giustizia

# Legittima difesa più ampia d'Europa

**Guido Camera**  
**Bianca Lucia Mazzei**

La riforma della legittima difesa punta a evitare i processi. A fare in modo cioè che, effettuate le indagini giudiziarie, si proceda subito all'archiviazione. Questa, almeno, è l'intenzione messa in campo dalla maggioranza gialloverde, prendendo spunto dalle norme che in Francia, ma anche in Germania, riducono i limiti alle reazioni difensive, senza però riprenderne anche i paletti. Se nel 2006 la riforma della legittima difesa voluta dal Governo Berlusconi aveva ridotto la discrezionalità valutativa del giudice, ora la commissione Giustizia del Senato intende ampliare al massimo le possibilità di autodifesa domiciliare.

L'esame delle proposte di modifica è partito al Senato dove la commissione Giustizia ha avviato le audizioni che chiuderà il 25 settembre. Dopodiché verrà messo a punto un unico testo. I Ddl che propongono la revisione delle norme del Codice penale sono otto, ma il più "pesante" è quello presentato dalla Lega, che ha come relatore il presidente della commissione, Andrea Ostellari, dello stesso partito del vicepremier Matteo Salvini (fautore di una legittima difesa "senza se e senza ma"). La tabella di marcia prevede l'approvazione in commissione entro ottobre e il passaggio in aula a novembre con varo definitivo della legge entro l'anno.

### I contenuti e gli obiettivi

L'impostazione di base sarà quella dell'articolo 1 del Ddl presentato dal senatore leghista Massimiliano Romeo che ricalca lo storico testo dell'attuale sottosegretario agli Interni Nicola Molteni. Il primo obiettivo è che l'uso della forza sia legittimo in tutti i casi in cui qualcuno entra contro la volontà del proprietario (o del legittimo detentore) nell'altrui domicilio (o nello spazio di lavoro), con violenza o minaccia di uso di armi. Un allargamento drastico («vogliamo dare la possibilità di esercitare questo diritto senza passare per aggressori», spiega Ostellari) dove gli unici limiti sarebbero l'attualità dell'aggressione, l'ingresso nel domicilio o nel luogo di lavoro contro la volontà e l'uso di violenza. E per ampliare ulteriormente le maglie verranno anche introdotte norme che giustificano l'eccessivo ricorso

È iniziato l'esame al Senato: pochi vincoli alla possibilità di reazione con l'obiettivo di evitare i processi - Il modello sono le norme francesi e tedesche, ma con meno limiti

alla forza causato dagli stati d'animo di paura e confusione tipici di chi subisce un'intrusione violenta.

«È un'impostazione sbagliata. È come se lo Stato dicesse al cittadino: visto che non riesco a proteggerti, ti permetto di difenderti da solo garantendoti che non andrai a processo», dice Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd al Senato e membro della Commissione Giustizia. Che aggiunge: «Si possono invece prevedere percorsi processuali accelerati e fondi per il risarcimento delle vittime oltre che per la copertura delle spese processuali ma la valutazione del giudice è imprescindibile».

Le modifiche, come detto, hanno l'obiettivo di evitare al massimo i processi per chi si è difeso. Già con le norme attuali, in realtà, quasi tutte le sentenze sono di assoluzione o comportano pene minime. «È vero la maggior parte dei processi si conclude con assoluzioni - dice Ostellari - ma questo avviene con percorsi che durano anni e si traducono in sofferenza e spese che vogliamo cancellare. L'indagine giudiziaria va bene ma poi basta. La norma deve essere così chiara da permettere ai Pm di archiviare la stragrande maggioranza dei procedimenti».

L'archiviazione è un epilogo, comunque già oggi possibile: è stata disposta ad esempio a Milano, nel 2017, per la posizione di un pensionato che, di notte, terrorizzato da un'intrusione domiciliare, aveva sparato al ladro disarmato, uccidendolo.

### Il confronto internazionale

Come si legge nella relazione al Ddl Romeo, il modello è quello francese che prevede una presunzione di legittima difesa per chi respinge l'ingresso di sconosciuti in un'abitazione privata o presso un'attività lavorativa. Il Codice penale francese limita però questa presunzione alle violazioni notturne (mentre in Italia opererebbe sempre) ma, nel contempo, esclude l'omicidio volontario per difendere il patrimonio e non la vita.

L'introduzione di giustificazioni psicologiche, come paura e confusione, guarda invece alla Germania dove sono contemplate in casi eccezionali, come cause di esclusione della punibilità.

Anche in Gran Bretagna, dove è stato autorizzato l'uso sproporzionato della forza, la reazione violenta non può toccare chi fugge o trasformarsi in agguato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA REGOLAMENTAZIONE NEGLI ALTRI STATI

1

GERMANIA

Confusione e paura giustificano reazioni eccessive

L'articolo 32 del Codice penale stabilisce che non è punibile chi tiene un comportamento che è richiesto da una condizione di «uso necessario della forza», che consiste in un'azione difensiva inevitabile per evitare un attacco attuale e illecito a se stesso o ad altri. L'articolo 33 esclude la punibilità per chi eccede i limiti della legittima difesa a causa di uno stato di «confusione, paura o terrore».

2

FRANCIA

Presunzione per le violazioni notturne

Il Codice penale (articolo 122-5) stabilisce che non è punibile chi compie, «in contemporaneità», un'azione per difendere la sua persona o quella altrui da un attacco ingiustificato. Non sono punibili gli atti di difesa, diversi dall'omicidio volontario, volti a interrompere l'esecuzione di un reato contro i beni, se strettamente necessari. I mezzi impiegati devono essere proporzionati alla gravità dell'aggressione o del reato. La legittima difesa viene presunta in caso di violazione di domicilio notturna.

3

SPAGNA

Niente provocazioni e mezzi strettamente necessari

L'articolo 20 del Codice penale sancisce che non è punibile chi agisce in difesa dei diritti propri o altrui in presenza di un'aggressione illecita, sempre che l'agredito non abbia provocato l'aggressore e che i mezzi usati siano strettamente necessari per difendersi e proporzionati al tipo di aggressione. La violazione di domicilio è espressamente considerata aggressione illecita.

4

REGNO UNITO

Ok alla sproporzione ma vietati gli agguati e colpire chi fugge

Il Criminal Law Act (1967) permette l'utilizzo della forza per prevenire un reato qualora sia «ragionevole nelle circostanze concrete del caso». Nel 2013 il Crime and Courts Act ha stabilito che chi agisce in difesa della propria residenza da una violazione di domicilio può «legittimamente fare un uso non proporzionato della forza»: la reazione difensiva non legittima però un atto di forza verso chi fugge, oppure un agguato contro un intruso che sta per commettere un reato.

5

USA

Pericolo imminente e timore per la propria per l'incolumità

Ogni Stato ha proprie regole, fondate anche sulla giurisprudenza. La sintesi - ripresa dal Modern Penal Code (base normativa per i 50 Stati e oggi quasi integralmente adottato da New York, New Jersey e Oregon) e dalle maggiori sentenze - è che per invocare la legittima difesa va dimostrato: che l'agredito non abbia provocato l'aggressione; la presenza di un pericolo imminente di ferimento o morte; l'uso di un grado di forza proporzionato; la ragionevolezza del timore.

I TUOI STUDENTI PENSANO CHE  
**IL RATING**